Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 settembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 19ª seduta pubblica (convocazione straordinaria, a norma dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione) per lunedì 17 settembre 1979, alle ore 16, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo sulla politica italiana di fronte ai problemi della fame nel mondo e svolgimento di interrogazioni su tale argomento.

(8021)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 14 settembre 1979, n. **438.**
Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, disciplinando, fra l'altro, l'utilizzo degli impianti di riscaldamento nella stagione autunno-inverno 1979-1980;

Ritenuta, altresì, la necessità ed urgenza di reperire i mezzi finanziari occorrenti per il conseguimento delle finalità richiamate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Art. 1.

L'esercizio degli impianti di riscaldamento identificati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, dalle categorie da E1 ad E7, eccettuati gli edifici classificati nella categoria E3, nonché gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, è disciplinato dal presente decreto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Ministro degli affari esteri, può esonerare dall'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

Art. 2.

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

zona *A*: comuni che rappresentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

zona *B*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

zona *C*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

zona *D*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

zona *E*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

zona *F*: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Il valore dei gradi-giorno che servono per individuare la zona climatica di appartenenza di ogni comune, è riportato nella tabella allegata.

Per i comuni non indicati nella tabella si adotta il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 10 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

Art. 3.

Salvo la disposizione del successivo articolo 6, l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito nei seguenti periodi:

zona *A*: dal 1° dicembre al 15 marzo;
zona *B*: dal 1° dicembre al 31 marzo;
zona *C*: dal 15 novembre al 31 marzo;
zona *D*: dal 1° novembre al 15 aprile;
zona *E*: dal 15 ottobre al 15 aprile;
zona *F*: nessuna limitazione.

Art. 4.

La durata di attivazione degli impianti di riscaldamento è determinata, per le singole zone, nelle seguenti misure massime:

zona *A*: ore 6 (sei);
zona *B*: ore 8 (otto);
zona *C*: ore 10 (dieci);
zona *D*: ore 12 (dodici);
zona *E*: ore 14 (quattordici).

La durata si intende riferita a periodi continuativi di funzionamento che debbono essere compresi tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

E' consentito il funzionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La zona *F* resta comunque esclusa da ogni limitazione.

Art. 5.

Gli impianti di riscaldamento del tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non sono provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Le centrali termiche asservite a più edifici a mezzo di circuito primario possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 all'unico scopo di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

Art. 6.

La regione, sentito il prefetto competente per territorio e su proposta del sindaco, può aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento sia per i centri abitati che per singoli immobili, con particolare riguardo alle esigenze della scuola materna.

Il prefetto può altresì autorizzare la maggiorazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di riscaldamento per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

Il provvedimento di cui al primo comma ha validità stagionale; il provvedimento di cui al secondo comma ha validità massima di 15 giorni.

Art. 7.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

Presso ogni impianto di riscaldamento il responsabile del riscaldamento curerà l'esposizione, in modo visibile, della soluzione scelta fra le due fissate dal comune.

Il rispetto dell'orario prescelto nell'ambito dell'ordinanza comunale è a carico del responsabile del riscaldamento le cui generalità e recapito dovranno risultare da indicazione scritta in modo visibile all'esterno della centrale termica.

In ogni edificio l'amministratore o il gestore del servizio di riscaldamento e, ove questi manchino, gli utenti in solido, sono tenuti ad esporre, all'esterno della centrale termica, il periodo e l'orario adottati, indicando le proprie generalità ed il proprio recapito.

I soggetti di cui al precedente comma per gli impianti di riscaldamento con potenza al focolare superiore a 100.000 K Cal/h devono annotare nel « libretto di centrale » previsto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373 e conservare per almeno tre anni i documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979. All'obbligo della conservazione dei documenti sono tenuti anche i soggetti per gli impianti di riscaldamento con potenza al focolare compresa tra 30.000 e 100.000 K Cal/h. Detta documentazione deve essere richiesta ai fornitori i quali sono tenuti a rilasciarla.

Ai soggetti di cui ai precedenti commi e, nel caso di più utenti, a questi in solido, si applica, in caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.

La sanzione amministrativa è applicata, a seguito di rapporto dei vigili urbani, dal prefetto.

L'accesso al locale dove è situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo a loro richiesta.

I proventi delle sanzioni sono devoluti ai comuni.

Si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Capo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Art. 8.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per quintale;

oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale;

oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1980. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più venduti buoni benzina per turisti.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *D*), punto 3), della predetta tabella *B*, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico è aumentata da L. 2.200 a L. 3.000 al quintale.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 2), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata da ultimo con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti è soppressa.

Per gli usi indicati nella predetta lettera *F*), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera *F*) ed il relativo trattamento fiscale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *G*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, è soppressa.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata da ultimo con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato « jet fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da

L. 4.121,20 a L. 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e per uso combustione sono aumentate rispettivamente da L. 35.126 a L. 40.149 per quintale, e da L. 2.000 a L. 2.900 per quintale.

Art. 9.

L'imposta di consumo e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane sono aumentate, rispettivamente, da L. 107,13 a L. 122,45 per metro cubo e da L. 30 a L. 36,5 per metro cubo.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono riservati allo Stato.

Art. 10.

Gli aumenti di aliquote stabilite con il precedente art. 8 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e della liquidazione dell'imposta versata. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388 e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 11.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 10 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La sanzione amministrativa è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 10.

Art. 12.

Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale superiore a 8, secondo il metodo ASTM D 1500, agli effetti dell'imposta di fabbricazione, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi.

E' soppressa la lettera *N* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

Per l'etere metilterbutilico assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine con l'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, si applica il regime dei cali previsto per i gas di petrolio liquefatti.

Art. 13.

La concessione per l'impianto e per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere accordata solo a soggetti aventi adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione dell'impianto e del deposito.

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui al precedente comma deve essere sentito il parere del competente comando di Corpo della guardia di finanza, oltre ai pareri previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1965, n. 460.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per le concessioni di competenza degli organi regionali e non riguardano gli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione.

Art. 14.

L'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma del precedente art. 1, devono essere

muniti di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dai certificati di provenienza della merce, devono essere restituiti al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

Della licenza di cui al comma precedente devono essere muniti anche i titolari dei depositi di oli minerali sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata nonché dei depositi di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale. Detta licenza è rilasciata dalla circoscrizione doganale o dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza.

La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti è valida per un triennio dalla data del rilascio ed il suo rinnovo deve essere richiesto dal soggetto interessato entro il termine di scadenza; in caso di ritardo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

Il titolare della concessione ed il locatario sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione del deposito.

La licenza d'esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti dell'impianto il cui titolare o legale rappresentante sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, a termini del presente decreto o delle leggi in materia doganale.

La condanna, con sentenza passata in giudicato, per una delle predette violazioni importa la revoca della licenza di esercizio nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

Art. 15.

All'art. 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aggiunto il seguente comma:

« I prodotti petroliferi finiti possono essere trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, ad altre raffinerie a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria ».

Art. 16.

Le operazioni di miscelazioni previste dalla lettera *H* della tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono subordinate alla osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 17.

L'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta a cauzione, per l'esportazione o per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali; i trasferimenti in cauzione ad altri magazzini similari possono essere consentiti solo se giustificati sotto l'aspetto economico od operativo e sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero delle finanze ».

Art. 18.

Il quinto comma dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonchè i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuali dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere ricuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie. Qualora vengano destinati alla combustione con utilizzazione del calore si rende applicabile il trattamento previsto nel precedente comma, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria ».

Capo III

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE ENERGETICO

Art. 19.

Per interventi straordinari ed urgenti da attuare fino al 31 dicembre 1980 nel settore energetico, è istituito un fondo per interventi nel settore energetico.

Il fondo provvede, secondo direttive deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, ad erogare contributi a fondo perduto:

a) ad incentivare interventi diretti a ridurre i consumi energetici civili;

b) ad imprese industriali che realizzino iniziative idonee a ridurre i consumi energetici;

c) per incentivare la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie per l'utilizzazione di fonti energetiche alternative al petrolio, in particolare fonti rinnovabili;

d) ai comuni o loro consorzi ubicati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1979, n. 218, per la costruzione di reti per la distribuzione del metano;

e) ai comuni o loro consorzi per la costruzione di reti di adduzione e distribuzione del calore ottenuto da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore;

f) per riattivare piccole centrali idroelettriche dismesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il fondo provvede altresì, sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale prezzi, a compensare il maggiore onere derivante dalla necessità di assicurare il necessario approvvigionamento di gasolio mediante il suo acquisto sul mercato internazionale con la corresponsione alle imprese importatrici a ciò autorizzate di importi non superiori ai maggiori oneri sopportati.

Con successivo provvedimento legislativo saranno definite le modalità di organizzazione e di gestione del fondo, le procedure per la erogazione dei contributi.

In attesa del provvedimento legislativo di cui al comma precedente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare i compensi di cui al terzo comma, relativi a maggiori importazioni effettuate nell'anno 1979 e successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'importo complessivo di lire 50.000 milioni, sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale prezzi, esclusivamente alle imprese che abbiano adempiuto e che adempiano all'impegno assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 27 luglio 1979.

A tali fini è autorizzata la spesa di complessive lire 50.000 milioni da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denominato « Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi ».

Art. 20.

E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1979 e di lire 400 miliardi nell'anno 1980, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.

Art. 21.

Ai fini di migliorare la diffusione e la conoscenza delle regole termiche per il risparmio e la conservazione di energia, il cap. 3539 dello stato di previsione dell'industria, commercio e artigianato è aumentato di complessivi 5 miliardi di lire, da ripartire negli anni 1979 e 1980.

Art. 22.

L'istallazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonchè negli ospedali e nelle case di cura, non è soggetta alla autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 100 Kwh.

Capo IV

Disposizioni varie e finali

Art. 23.

Con separato provvedimento legislativo si provvederà alla istituzione di un corpo ispettivo alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche per assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo primo.

Art. 24.

L'indennità spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e l'indennità spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale 10 agosto 1979 e con decreto ministeriale 13 agosto 1979 sono determinate dallo stesso Ministro di concerto con il Ministro del tesoro.

La relativa spesa è imputata alla disponibilità del fondo di cui all'art. 19.

Art. 25.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto — valutate in complessive lire 1.050 miliardi per il periodo fino al 31 dicembre 1980 — sono destinate, quanto a lire 555 miliardi al finanziamento degli oneri di cui agli articoli 19, 20 e 21 e quanto a lire 495 miliardi quale conferimento al fondo di cui all'art. 19 in ragione di lire 45 miliardi nell'anno 1979 e di lire 450 miliardi nell'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ANDREATTA — REVIGLIO — PANDOLFI — BISAGLIA — D'AREZZO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 8

ALLEGATO

Comune	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Agrigento	—	230	120	970
Alassio	Savona	5	150	1.020
Alessandria	—	95	180	2.550
Amatrice	Rieti	955	180	3.040
Ancona	—	16	150	1.590
Aosta	—	583	180	2.750
Arezzo	—	296	170	1.950
Ariano Irpino	Avellino	780	180	2.440
Atri	Teramo	442	160	2.240
Auronzo	Belluno	864	210	3.960
Avellino	—	350	150	1.940
Bari	—	5	120	1.100
Belluno	—	383	195	3.000
Benevento	—	135	120	1.710
Bergamo	—	249	180	2.370
Bertinoro	Forlì	220	160	2.150
Biella	Vercelli	420	180	2.670
Bologna	—	55	180	2.170
Bolzano	—	262	195	2.580
Bormio	Sondrio	1.225	200	3.310
Bressanone	Bolzano	559	200	3.400
Cagliari	—	4	120	920
Camerino	Macerata	671	180	2.380
Caserta	—	68	130	1.220
Catania	—	10	120	690
Chieti	—	330	160	2.000
Como	—	201	180	2.400
Corleone	Palermo	542	130	1.340
Cosenza	—	237	130	1.020
Courmayeur	Aosta	1.224	210	3.620
Crotone	Catanzaro	8	120	930
Desenzano	Brescia	66	160	2.130
Desulo	Nuoro	891	160	2.250
Dobbiaco	Bolzano	1.243	240	5.300
Edolo	Brescia	699	190	2.760
Enna	—	931	160	2.080
Fabriano	Ancona	325	160	2.140
Firenze	—	50	180	1.800
Floresta	Messina	1.275	190	2.750
Foligno	Perugia	234	150	1.750
Foggia	—	76	120	1.380
Foppolo	Bergamo	1.508	240	5.100
Forlì	—	34	160	1.960
Gallipoli	Lecce	12	120	790
Genova	—	19	120	1.240
Gorizia	—	84	180	2.300
Iesi	Ancona	97	150	1.580
Imperia	—	22	120	1.120
Isola del Cantone	Genova	298	160	2.370
Ivrea	Torino	245	180	2.310
Lacedonia	Avellino	736	160	2.220
L'Aquila	—	714	180	2.670
La Spezia	—	3	150	1.390

Comune	Provincia	Quota m.s.l.m.	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Lecce	—	51	120	1.030
Livorno	—	3	120	1.360
Lucera	Foggia	235	150	1.520
Macomer	Nuoro	563	150	1.610
Melfi	Potenza	531	160	1.800
Messina	—	3	120	330
Milano	—	121	180	2.340
Milazzo	Messina	1	120	320
Mineo	Catania	511	150	1.430
Mores	Sassari	366	130	1.350
Napoli	—	10	130	880
Norcia	Perugia	604	160	2.460
Ortisei	Bolzano	1.234	210	3.990
Padova	—	12	180	2.340
Palermo	—	14	120	690
Pavullo nel Frignano	Modena	682	180	2.750
Perugia	—	493	150	2.190
Pesaro	—	11	150	2.030
Pescara	—	4	150	1.600
Pescopagano	Potenza	954	160	2.980
Piacenza	—	61	180	2.540
Pienza	Siena	491	160	2.230
Pisa	—	5	150	1.380
Porretta Terme	Bologna	349	180	2.600
Potenza	—	819	150	2.500
Ravenna	—	4	150	2.160
Recoaro	Vicenza	450	180	2.960
Reggio Calabria	—	15	120	380
Rieti	—	405	160	2.200
Riposto	Catania	7	120	400
Roma	—	20	150	1.440
Salò	Brescia	75	160	2.420
Sassari	—	225	120	1.180
Sestola	Modena	1.020	180	3.290
Siena	—	322	170	2.000
Siracusa	—	17	105	620
Sondrio	—	307	180	2.480
Taranto	—	15	120	1.010
Tarvisio	Udine	732	200	3.750
Teramo	—	265	160	1.530
Torino	—	239	180	2.570
Trento	—	194	180	2.570
Treviso	—	15	180	2.160
Trieste	—	2	180	1.960
Tropea	Catanzaro	61	120	550
Udine	—	119	190	2.240
Urbino	Pesaro	485	180	2.360
Venezia	—	1	180	2.110
Verghereto	Forlì	812	180	2.550
Verona	—	59	150	2.050

DECRETO-LEGGE 14 settembre 1979, n. 439.

Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare i fondi patrimoniali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna e del Credito industriale sardo nonchè di agevolare il collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 380 miliardi, ripartita in ragione di lire 265 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 115 miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 150 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 50 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sicilia: lire 75 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1979 e lire 25 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1979 e lire 10 miliardi nell'anno 1980;

Credito industriale sardo: lire 130 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 30 miliardi nell'anno 1980.

Art. 2.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 3.

Il Credito industriale sardo iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'istituto.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio può essere concessa la garanzia dello Stato a speciali serie di obbligazioni emesse dagli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale, fino all'importo complessivo in valore nominale di lire 300 miliardi per l'anno finanziario 1979. Tale limite potrà essere variato per gli anni successivi con la legge finanziaria.

La garanzia dello Stato di cui al precedente comma diventa automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1979 e successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

Art. 5.

Le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, per la partecipazione a società consortili aventi per oggetto la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento delle imprese medesime, saranno rilasciate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresì rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica per il cui risanamento intervengono società consortili ai sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge.

Art. 6.

All'onere di lire 265 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 14 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1979.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio di produzione e lavoro « Comer » - Costruzioni meridionali, in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1950, n. 150, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1950, registro n. 32, foglio n. 87, con il quale fu costituito il Consorzio di produzione e lavoro « Comer » - Costruzioni meridionali, con sede in Napoli;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, eseguita all'ente citato da un revisore della Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza cui il consorzio aderisce, dal quale emerge che il consorzio stesso non ha attività sufficienti per far fronte ai propri debiti;

Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, nonché l'art. 2540 del codice civile e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa del consorzio in parola;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il Consorzio di produzione e lavoro « Comer » - Costruzioni meridionali, con sede in Napoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1950, è messo in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e seguenti del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, nonché all'art. 2540 del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Giuseppe Prototipo è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso, con i poteri e gli obblighi di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1979

PERTINI

SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1979
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 2

(7947)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1979.

Istituzione della commissione tecnico-scientifica di indagine per il risanamento ambientale nella zona industriale di Porto Marghera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 95 della Costituzione;

Sentita la regione Veneto;

Ravvisata la necessità di costituire una commissione tecnico-scientifica con il compito di promuovere una approfondita indagine sulle cause degli inquinamenti e intossicazioni che si verificano nella zona industriale di Porto Marghera e di proporre le misure precauzionali da adottare, indicando i tempi entro i quali attuare il risanamento ambientale e di prevenzione all'interno delle fabbriche;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una commissione speciale tecnico-scientifica di esperti, con i compiti di cui nelle premesse.

La commissione è presieduta dal dott. Giovanni Alviani, dirigente superiore dell'ispettorato regionale del lavoro di Venezia ed è composta da:

1) Monaco dott. Antonio, primo ispettore chimico dell'ispettorato provinciale del lavoro di Venezia;

2) Teramo dott. Francesco, primo dirigente medico dell'ispettorato provinciale del lavoro di Vicenza;

3) Carapella dott.ssa Carolina, primo dirigente medico r.e. dell'ispettorato regionale del lavoro per il Lazio;

4) Cerquiglini Monteriolo prof.ssa Susanna, dirigente di ricerca del laboratorio di igiene del territorio, dell'Istituto superiore di sanità;

5) Ugo D'Arca prof. Salvatore, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Roma, in rappresentanza del Consiglio superiore di sanità;

6) Girelli prof. Alberto, direttore della stazione sperimentale per i combustibili di S. Donato Milanese, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

7) Fassina dott. Vasco, esperto chimico di inquinamento atmosferico e degradazione delle opere d'arte presso la soprintendenza per i beni artistici e culturali di Venezia, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

8) Paratella prof. Alberto, ordinario di principi di ingegneria chimica presso l'Università di Padova, in rappresentanza della regione Veneto;

9) Ambrosi prof. Luigi, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Bari, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

10) Canonica prof. Luigi, direttore dell'istituto di chimica organica dell'Università di Milano;

11) Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Padova;

12) Merlin prof. Michelangelo, preside della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia;

13) Gaffuri prof. Edoardo, docente di medicina del lavoro presso l'Università di Padova, in rappresentanza del comune di Venezia.

La commissione presenta le sue conclusioni e proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Art. 2.

La commissione può valersi della collaborazione di esperti scelti di volta in volta dal suo presidente.

Art. 3.

La commissione ha sede presso l'ispettorato regionale del lavoro per il Veneto, il quale provvede ad assicurare i servizi di segreteria, adibendo allo scopo funzionari in qualità di esperti.

Art. 4.

La commissione inizierà i propri lavori a decorrere dal 1° maggio 1979 e li concluderà entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale verrà stabilito l'ammontare della spesa prevista per il funzionamento della commissione per l'anno 1979, che graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo a detto esercizio.

Art. 6.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

(7812)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1979.

Determinazione della indennità di carica al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto l'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 524, relativo alle attribuzioni del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Visto il precedente decreto in data 26 dicembre 1976, con il quale è stato nominato il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Avuto presente che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere per il presidente dell'Istituto in parola alla determinazione sia del compenso globale annuo per l'opera professionale svolta sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Vista la delibera adottata dal consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane nella riunione del 26 aprile 1979, con la quale è stato proposto di confermare, per l'anno 1979, gli emolumenti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo nella misura già fissata per gli anni precedenti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità spettante al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, per l'anno 1979, è determinata come segue:

compenso annuo lordo: lire 9 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 25 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7951)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cerebrostenolo » nella preparazione 25 confetti, nonchè della relativa categoria 10 fiale × 3 cc della ditta Istituto farmaco biologico dott. Stroder & C., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5747/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 novembre 1955 e 5 febbraio 1959, con i quali veniva registrata al n. 10525 e 10525/A la specialità medicinale denominata « Cerebrostenolo » nella preparazione 25 confetti nonchè la relativa categoria 10 fiale × 3 cc a nome della ditta

Istituto farmaco biologico dott. Stroder & C., con sede in Firenze, via di Ripoli, 207 (già in via Erbosa, 105), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Cerebrostenolo », nella preparazione 25 confetti, nonché della relativa categoria 10 fiale × 3 cc, registrate rispettivamente ai numeri 10525 e 10525/A in data 3 novembre 1955 e 5 febbraio 1959 a nome della dita Istituto farmaco biologico dottor Stroder & C., con sede in Firenze, via di Ripoli, 207.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7763)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Euglutil » 30 confetti, della ditta Istituto farmaco biologico Eufarma S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5746/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 3 dicembre 1966, con il quale venne registrata al n. 18940 la specialità medicinale denominata « Euglutil », 30 confetti, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Eufarma S.p.a., con sede in Firenze, via delle Panche, 44, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Euglutil », 30 confetti, registrata al n. 18940 in data 3 dicembre 1966, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Eufarma S.p.a., con sede in Firenze, via delle Panche, 44.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7762)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sensinile », 10 fiale da 2 ml, della ditta Istituto nazionale chimico biologico Biofire S.r.l., ora Farmacosmici S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5734/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1974 e 2 giugno 1979, con il quale venne registrata al n. 8240 la specialità medicinale denominata « Sensinile », 10 fiale da 2 ml, a nome della ditta Istituto nazionale chimico biologico Biofire S.r.l., ora Farmacosmici S.p.a., con sede in Roma, viale Giustiniano Imperatore, 15/A, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta succitata non ha presentato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sensinile » **10 fiale da 2 ml**, registrata al n. 8240 in data 6 luglio 1974 e 2 giugno 1979 a nome della ditta Istituto nazionale chimico biologico Biofire S.r.l., ora Farmacosmici S.p.a., con sede in Roma, viale Giustiniano Imperatore, 15/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7766)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glutadodici compresse », nella confezione 30 compresse da mg 500 e della relativa categoria fiale liofilizzate nella confezione 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml 2 della ditta Bioresearch, in Milano. (Decreto di revoca n. 5736/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 dicembre 1968 e 26 maggio 1975, con i quali vennero registrate ai numeri 17342 e 17342/A la specialità medicinale denominata « Glutadodici compresse », nella confezione 30 compresse da mg 500 e la relativa categoria fiale liofilizzate nella confezione 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml 2 a nome della ditta Errekappa Rekord Euroterapici S.a.s. del dott Livio Camozzi e C. ora Bioresearch S.a.s. e C. del dott. Livio Camozzi e C., con sede in Milano, già in via Ponte di Legno, 7 ed ora in via Marcona, 37, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Glutadodici compresse », nella confezione 30 compresse da mg 500 e della relativa categoria fiale liofilizzate nella confezione 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml 2, registrate rispettivamente ai numeri 17342 e 17342/A in data 11 dicembre 1968 e 26 maggio 1975 a nome della ditta Bioresearch S.a.s. e C. del dott. Livio Camozzi e C., con sede in Milano, via Marcona, 37.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7772)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Resedin sciroppo », nella confezione flacone da g 125, della ditta Laboratorio terapeutico M. R., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5735/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 settembre 1957, con il quale venne registrata al n. 13053 la specialità medicinale denominata « Resedin sciroppo », nella confezione flacone da g 125, a nome della ditta Laboratorio terapeutico M. R., con sede in Firenze, già in via Dogali, 9, ed ora in via Buffalmacco, 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta succitata non ha presentato le controdeduzioni rchieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Resedin sciroppo », nella confezione flacone da g 125, registrata al n. 13053 in data 25 settembre 1957, a nome della ditta Laboratorio terapeutico M. R., con sede in Firenze, via Buffalmacco, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciale della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7774)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vivaxin - 12 », nella confezione 30 confetti, della ditta Montefarmaco, in Pero. (Decreto di revoca n. 5750/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 marzo 1961, con il quale venne registrata al n. 18730 la specialità medicinale denominata « Vivaxin - 12 », nella confezione 30 confetti, a nome della ditta Montefarmaco già con sede in Milano, via Brunetti, 9, ed ora in Pero (Milano), via G. Galilei, 7, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodoto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vivaxin - 12 », nella confezione 30 confetti, registrata al n. 18730 in data 23 marzo 1961, a nome della ditta Montefarmaco, con sede in Pero (Milano), via G. Galilei, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciale della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7770)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Succinil », 10 fiale × 2 cc da g 0,20, della ditta Perfins Chemical Co. S.r.l., in Torino. (Decreto di revoca n. 5737/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 giugno 1951 e 11 novembre 1953, con i quali venne registrata al n. 4953 la specialità medicinale denominata « Succinil », nella preparazione 10 fiale × 2 cc da g 0,20, a nome della ditta Perkins Chemical Co. S.r.l., con sede in Torino, via Passo Buole, 166, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Succinil », nella preparazione 10 fiale × 2 cc da g 0,20, registrata al n. 4953 in data 30 giugno 1951 e 11 novembre 1953, a nome della ditta Perkins Chemical Co. S.r.l., con sede in Torino, via Passo Buole, 166.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciale della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7773)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro), approvato con decreto del Capo del Governo del 20 gennaio 1942, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 21 novembre 1977;
Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro), in conformità al seguente testo:
« Il limite minimo dei prestiti è di L. 1.000, il massimo di L. 500.000. Per i prestiti di importo superiore a L. 300.000 dovrà ottenersi, caso per caso, il visto del presidente.
Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7873)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1979.
Riapertura del termine per la sostituzione dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore previsto dall'art. 24 del decreto ministeriale 1° marzo 1974.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione del precitato regio decreto-legge n. 1331;
Visto il regio decreto 15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli articoli 29 e 30 del regolamento di cui al citato regio decreto n. 824;
Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1974, recante norme per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore;
Visto l'art. 24 del citato decreto interministeriale 1° marzo 1974, il quale stabilisce che nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore dello stesso, i certificati di abilitazione, rilasciati in base alle precedenti disposizioni, devono essere sostituiti con i certificati di abilitazione previsti dall'art. 1 del decreto in questione;
Considerato che alla scadenza di tale termine si è determinata una situazione di mancato adeguamento alla nuova forma dei certificati di abilitazione da parte dei titolari dei certificati precedentemente rilasciati;
Ravvisata l'opportunità di riaprire per un breve periodo il termine di cui al predetto art. 24;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 24 del decreto interministeriale 1° marzo 1974 è riaperto per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 3 settembre 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
BISAGLIA

(7904)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1979.
Determinazione dell'indennità di carica al presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, sul riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
Visto lo statuto dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), approvato con decreto interministeriale 2 gennaio 1962;
Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
Considerato che la misura dell'indennità di carica spettante al presidente dell'ENIT, fissata con deliberazione consiliare del 10 novembre 1969 ed approvata con decreto interministeriale 12 marzo 1970, non è più adeguata alle esigenze connesse con l'esercizio della carica e che si rende pertanto necessario procedere a nuova determinazione dell'indennità stessa;
Vista la proposta formulata al riguardo dal consiglio di amministrazione dell'ENIT con deliberazione in data 25 maggio 1978;
Sentiti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza 1° luglio 1978, l'indennità annua di carica spettante al presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è fissata in lire 12 milioni (dodicimilioni) lorde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1979

Il Ministro: D'AREZZO

(7968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 33/1979. Prezzo del metano compresso in bombole

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 2/1976 del 12 marzo 1976;
Visto il decreto-legge n. 438 del 14 settembre 1979 che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del metano compresso in bombole;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8.500 calorie per mc, per consegne al compratore, è fissata in L. 257 il mc effettivo, IVA e imposta di consumo incluse.
Il suddetto prezzo è comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano considerata anche l'installazione delle bombole sull'automezzo nel caso di uso per autotrazione.
Resta fermo quanto previsto al punto 1.2 e ultimo comma del punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 31/1978 del 4 agosto 1978, nonché le successive modificazioni intervenute con i provvedimenti numeri 2/1979, 22/1979, 29/1979, concernente le tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(8019)

Provvedimento n. 34/1979. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 32/1979 del 28 luglio 1979;
Visto il decreto-legge n. 438 del 14 settembre 1979 che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Considerata l'opportunità di aggiornare le caratteristiche del gasolio motori;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi, appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
		—	—	—
1. — Franco raffineria (costiera o interna), o deposito costiero, IVA esclusa:				
a) I.F. compresa	L./tonn.	668.400	664.894	219.955
b) I.F. esclusa	»	195.200	191.694	189.955
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) IVA compresa	L./litro	600	580	242
b) IVA esclusa	»	535,71	517,86	212,28
3. — Al gestore di distributore stradale I.F. compresa, IVA esclusa per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	512,51	497,44	200,91
b) fino a 450.000 litri annui	»	511,11	496,21	200,23
c) fino a 1.300.000 litri annui	»	510,51	495,68	199,93
d) fino a 2.100.000 litri annui	»	510,91	496,04	200,13
e) fino a 3.000.000 litri annui	»	512,11	497,09	200,72
Punti vendita appoggiati	»	518,81	502,99	204,00

Per punti vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.
Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 509,76 per la benzina super, di L./litro 495,02 per la benzina normale e di L./litro 199,56 per il gasolio.
Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nella tabella CUNA NC 630-01 del 14 aprile 1978 di seguito riportata.

GASOLIO PER MOTORI DIESEL

Caratteristiche

Denominazione	Unità di misura	Valore min.	Valore max.	Metodi di prova
1) Colore	—	2,5	—	ASTM D 1500
2) Peso specifico relativo a 15°C/4°C	—	0,805	0,865	ASTM D 1298
3) Acqua e sedimenti	% vol.	—	0,05	ASTM D 1796
4) Distillazione:				
evaporato a 150°C	% vol.	—	2 (*)	
evaporato a 250°C	% vol.	—	65	ASTM D 86
evaporato a 350°C	% vol.	85	—	
5) Viscosità cinematica a 37,8°C	cSt	2	5,35	ASTM D 445
6) Qualità di accensione (**)	I.D.	53	—	I P 21
7) Punto di infiammabilità	°C	55	—	ASTM D 93
8) Punto di scorrimento	°C	—	6	ASTM D 97
9) Zolfo	% massa	—	0,8	ASTM D 1551
10) Ceneri	% massa	—	0,01	ASTM D 482
11) Residuo carbonioso Conradson sul 10% di residuo	% massa	—	0,15	ASTM D 189
12) Corrosione su lamina di rame a 50°C	indici ASTM	—	2	ASTM D 130

(*) Questo limite non è richiesto quando il valore del punto di infiammabilità (7) è superiore o uguale a 65°C.

(**) La qualità di accensione potrà essere espressa con il numero di cetano (metodo ASTM D 613) che comunque non dovrà essere inferiore a 48.

Note particolari:

I metodi di prova si intendono aggiornati all'ultima edizione pubblicata della norma citata.

I valori delle caratteristiche sopraindicati sono soggetti ad una tolleranza pari al valore della riproducibilità contemplato dal metodo di prova utilizzato.

Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi deve essere eseguito secondo la procedura descritta dal metodo ASTM D 270.

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti: gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui e le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

B) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Olio combustibile viscosità a 50°C — Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	213.065	220.855	143.300	139.100
a.2) I.F. esclusa	»	183.065	190.855	136.000	132.850
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	212.415	219.905	142.650	138.450
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore, I.F. compresa:					
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	212.065	219.555	142.300	138.450
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	»	212.065	219.055	141.950	138.450
superiori a 100.000 tonn.	»	212.065	218.755	141.950	138.450

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonn. per il gasolio e L. 400 per l'olio combustibile fluido e semifluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

b) Determinazioni dei comitati provinciali prezzi:

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopra indicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. protocollo n. 14108 del 4 agosto 1979;

b.3) le aliquote sottoindicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna e del Trentino-Alto Adige quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:	—	—
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanza superiore a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanza superiore a 25 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa, a canistro . . . . L. 395

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . » 185

per margine al dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . » 245

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati dalle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2), *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
	—	—
1) per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	17.500	17.000
2) per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	15.500	15.000
3) per consegne di oltre 4.000 litri	13.400	12.600
4) per consegne in autotreno-botte	9.800	9.250

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata che al litro.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.
	—	—
Benzina super N.O. 98/100	195.200	195.200
Benzina normale N.O. 84/86	191.694	191.694
Gasolio e prodotti assimilabili	189.955	190.405
Petrolio e prodotti assimilabili	182.515	182.965
Olii combustibili visc. a 50°C:		
fluido da 3°E fino a 5°E e prodotti assimilabili	135.375	135.825
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E e prodotti assimilabili	132.650	133.100
fluidissimo inf. a 3°E e prodotti assimilabili	171.000	171.450

I prezzi di vendita dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km . . . . L./tonn. 3.400

da km 31 a 70 km . . . . » 4.500

oltre 70 km . . . . » 5.600

2) per vendite al consumo, franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L. 9.500 la tonn. Per «piccola marina» si intendono tutte le imbarcazioni con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Le caratteristiche del gasolio per «agricoltura» e «pesca e piccola marina» devono essere quelle del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 riportate al paragrafo *A*) del presente provvedimento.

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e olio combustibile fluido e semifluido, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn 2.000 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna e del Trentino Alto Adige, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo *B*), punti *a*.3) e *a*.4) aumentati delle maggiorazioni, per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *B*) punto *b*.3)

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, ne per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta sul mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,732
Benzina normale	0,714
Petrolio	0,791
Gasolio	0,835
O.C. fluido	0,923
O.C. semifluido	0,930

Il prezzo di fatturazione ai grossisti titolari di deposito del gasolio che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15° C con uno scarto in più o in meno di 3 punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi su riportati per il rapporto tra la densità di riferimento e la densità effettiva riferita a 15° C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con khilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20% della miscela .	L./tonn.	146.120
2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale)	»	158.120
3) inferiore, in volume al 20% della miscela (butano commerciale)	»	143.120

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

— con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa .	L./kg	356
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6% inclusa	»	455

— con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa .	»	352
al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 14% inclusa	»	450

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.000 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa .	L./lt	398,00
al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa	»	355,36

I prezzi di vendita ai gestori di P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V. secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V

Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopracitate norme di esecuzione:

a) fino a 200.000 litri annui .	L./lt	343,99
b) fino a 450.000 litri annui .	»	343,31
c) fino a 1.300.000 litri annui .	»	343,01
d) fino a 2.100.000 litri annui .	»	343,21
e) fino a 3.000.000 litri annui .	»	343,80

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./lt 342,64.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V viene convenzionalmente calcolato adottando per il G.P.L. il rapporto 0,41.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15° C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161).

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A)* può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(8020)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione di Berna per la protezione di opere letterarie ed artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971 con allegato.

Il 13 agosto 1979, in base ad autorizzazione disposta con legge 20 giugno 1978, n. 399, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 2 agosto 1978 (integrata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1979) ha avuto luogo a Ginevra, presso il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), il deposito dello strumento di ratifica italiano della convenzione di Berna per la protezione di opere letterarie ed artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971 con allegato.

La convenzione, ai sensi dell'art. 28 *c)* entrerà in vigore per l'Italia, il 14 novembre 1979.

(7940)

Entrata in vigore della convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) e dell'accordo operativo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) con allegato, adottati a Londra il 3 settembre 1976.

Il 10 luglio 1979, ha avuto luogo a Londra, presso il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (IMCO), il deposito dello strumento di ratifica della convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) e dell'accordo operativo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satelline (INMARSAT) con allegato, adottati a Londra il 3 settembre 1976.

Detti atti internazionali sono stati resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 263, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 luglio 1979.

I suddetti atti internazionali sono entrati in vigore, per l'Italia, ai sensi dell'art. 33 della convenzione e XVII dell'accordo, il 16 luglio 1979.

(7941)

Denuncia della convenzione internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmata a Washington l'8 febbraio 1949, ed entrata in vigore della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, aperta alla firma ad Ottawa il 24 ottobre 1978.

Con nota del 29 giugno 1978, depositata presso il Governo degli Stati Uniti d'America il 30 giugno 1978, il Governo italiano ha notificato il proprio ritiro dalla convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmata a Washington l'8 febbraio 1949 (legge 30 luglio 1952, n. 1092, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 1952).

Tale ritiro, ai sensi dell'articolo XVI della convenzione, ha avuto effetto dal 31 dicembre 1978.

I problemi relativi alla pesca nell'Atlantico nord-occidentale sono ora regolati dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, aperta alla firma ad Ottawa il 24 ottobre 1978, ed entrata in vigore per la Comunità economica europea il 1° gennaio 1979 (« Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 66 del 16 marzo 1979).

(7942)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed ha restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Como:

« 16-CO »: « L.A.V.I.O. » dei F.lli Sella, in Airuno, viale Europa, 11.

(7938)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Firenze:

« 703-FI »: Della Fonte Giancarlo & Atti Roberto, in Firenze, via Romana, 92/R.

(7896)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Comacchio

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stata approvata una variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 3 luglio 1979, n. 2463 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6445/5979 nella seduta del 3 agosto 1979): comune di Comacchio (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 21 febbraio 1978, n. 34).

(7897)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Busto Garolfo

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato. Con la stessa deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al suddetto piano:

deliberazione 10 luglio 1979, n. 24992: comune di Busto Garolfo (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 giugno 1977, n. 68 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 13 ottobre 1977, n. 106).

(7898)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a dieci posti di vice ispettore amministrativo in prova

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1271;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva amministrativa.

Due di tali posti sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero che rivestono la qualifica di cancelliere capo o equiparata nonché di cancelliere principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

3) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguita presso una università della Repubblica o altro istituto equiparato;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 868;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima nonché assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione unversitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1.500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve indicare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i 32 anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito e in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 11, che diano luogo a precedenze o a preferenze;

8) la lingua in cui, a norma dell'art. 5, lettera *c*), intende svolgere la prova obbligatoria ed eventualmente se e quali prove facoltative, di cui all'art. 7, intende sostenere.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 1.500 in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ovvero se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o a cui non risulti allegato il certificato medico, redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;

b) diritto amministrativo;

c) lingua inglese oppure lingua francese.

La prova scritta di lingua consiste in una composizione su tema di cultura generale o in una sintesi con l'uso del vocabolario.

L'esame orale verte oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario;

2) istituzioni di diritto privato;

3) elementi di diritto internazionale privato e di diritto consolare;

4) cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva amministrativa;

5) elementi di statistica metodologica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria e in quella facoltativa di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova orale aumentato dal punteggio eventualmente ottenuto nelle prove facoltative di cui all'articolo seguente, attribuito nel modo ivi indicato.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non abbia scelto per la prova obbligatoria, ovvero in tedesco, russo o spagnolo, fino ad un massimo di due lingue.

Per la prova scritta, consistente in una composizione o sintesi con l'uso del vocabolario, sostenuta nella lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale di lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi purchè raggiunga la sufficienza di almeno un centesimo. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta da un ministro plenipotenziario in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato ordinario o amministrativo di grado non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparato, da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata o equiparato nonchè da due docenti universitari o di altro istituto equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 e quattro ore per svolgere quello di lingua estera.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio che viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Art. 11.

I concorrenti, inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 1.500 di cui alle circolari n. 55 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dellAeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio

(per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 1.500, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 1.500, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 1.500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimililate devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e gli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore, coniuge o congiunto, è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 1.500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 1.500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950 n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da L. 1.500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta da bollo da L. 1.500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 1.500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 1.500, dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 1.500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 1.500 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione, rilasciata dall'amministrazione, in carta da bollo da L. 1.500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 1.500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 1.500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi del precedente art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 1.500. I concorrenti che abbiano superato l'età di 32 anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale, o copia del titolo di studio su carta da bollo da L. 1.500 debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 1.500;

5) certificato in carta da bollo da L. 1.500 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 1.500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale presso la procura della Repubblica di Roma;

7) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come documento di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 1.500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 1.500, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate sul foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, vice ispettori amministrativi in prova, per prestare il servizio stabilito dall'art. 94, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1978
Registro n. 445 *Esteri, foglio n.* 22

PROGRAMMA DI ESAME

Ragioneria pubblica.

Contabilità di Stato.

1) Patrimonio dello Stato.

2) Contratti. Procedimenti di formazione e di approvazione, pareri degli organi consultivi, controlli della ragioneria e della Corte dei conti.

3) Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.

4) Rendiconto generale. Conto consultivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

5) Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.

6) Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.

7. Compiti delle ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.

8) Responsabilità dei pubblici funzionari.

Diritto amministrativo.

1) Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritti soggettivi, potestà, interessi e altre situazioni giuridiche soggettive. Diritto pubblico e diritto privato.

2) Fonti del diritto. Leggi, decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudini e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.

3) La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Attività amministrativa e di governo. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici. Personalità di diritto pubblico.

4) I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.

5) Amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.

6) Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.

7) Le prestazioni amministrative: di denaro, di cose, di attività.

8) Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi. Rimedi per l'eliminazione dei vizi dell'atto amministrativo (annullamento e revoca *ex officio*, riforma, correzione, sanatoria, conversione, convalida).

9) La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

Istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario.

1) Lo Stato: elementi e organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

2) L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale.

3) La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

4) La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

5) Concetto di bisogno pubblico, i servizi pubblici, le imprese pubbliche.

6) Le spese pubbliche. Le entrate pubbliche. Beni demaniali e beni patrimoniali dello Stato e loro classificazione.

7) La tassa: natura e concetti; la riscossione. I contributi.

8) Le imposte e loro classificazione. Caratteri dell'imposta. Accertamento e riscossione. Evasione, traslazione, ammortamento delle imposte.

9) Le imposte dirette ordinarie. Le imposte dirette straordinarie. Le imposte indirette.

10) Le entrate straordinarie. L'emissione di biglietti inconvertibili. I prestiti pubblici. L'ammortamento del debito pubblico e forme giuridiche dei titoli.

11) Il bilancio dello Stato. Carattere del bilancio. Entrate e uscite secondo il nostro bilancio. Bilancio preventivo e bilancio consuntivo per la nostra legislazione.

12) Rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Gli organi e la competenza del contenzioso fiscale. La competenza dei tribunali ordinari.

Istituzioni di diritto privato.

1) Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto oggettivo: consuetudine, legge, decreti e regolamenti. Il diritto soggettivo: caratteri e categorie.

2) I fatti giuridici. Il negozio giuridico: concetto, specie e suoi elementi sostanziali ed accidentali. Determinazione e manifestazione della volontà. La rappresentanza.

3) Personalità e capacità. Le persone fisiche e le persone giuridiche.

4) Principi generali del diritto familiare. Il matrimonio: suoi requisiti. Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi. Filiazione legittima e naturale. Rapporti giuridici tra genitori e figli. Nozioni generali su: tutela, cura, assistenza, affiliazione.

5) La successione ereditaria legittima e testamentaria.

6) Le cose e i beni. La proprietà. I diritti reali di godimento. Il possesso.

7) Le obbligazioni: loro natura ed effetti. Trasmissione ed estinzione delle obbligazioni. Il contratto: requisiti ed effetti. Il conto corrente. I contratti bancari.
8) I titoli di credito. I titoli di natura cambiaria.

Elementi di diritto internazionale privato e di diritto consolare.

1) Funzioni delle norme di diritto internazionale privato.
2) Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3) Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4) Limiti dell'applicazione del diritto straniero.
5) Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6) Rapporti di famiglia.
7) Successioni e donazione.
8) Possesso e diritti reali.
9) Obbligazioni.
10) Forma degli atti.
11) Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Cenni sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

Vedi il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 19 aprile 1967.

Elementi di statistica metodologica.

Metodo statistico e suoi procedimenti. Rivelazione dei dati. Serie e seriazioni. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione, extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

(7900)

Modificazioni al concorso, per esami, a dieci posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1271;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330;
Visto il decreto ministeriale n. 3951 del 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1978, registro n. 445, foglio n. 22, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva, di cui due di tali posti sono riservati ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Considerata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale n. 3951 del 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1978, registro n. 445, foglio n. 22, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva, alle disposizioni di legge nel frattempo entrate in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 2) dell'art. 2 del precitato decreto ministeriale n. 3951 è sostituito dal seguente:

« età non superiore ai 35 anni salvo quanto stabilito dal successivo art. 3; ».

Art. 2.

Il punto 1) dell'art. 3 del succitato decreto ministeriale n. 3951 è sostituito dal seguente:

« di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; ».

Art. 3.

Il punto 4) dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 3951 è sostituito dal seguente:

« a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante. ».

Art. 4.

La frase: « l'aspirante che ha superato i 32 anni » è sostituita dalla seguente: « l'aspirante che ha superato i 35 anni ».

Art. 5.

La frase: « carta da bollo da L. 1.500 » più volte ripetuta nel corso del citato decreto ministeriale n. 3951 è sostituita dalla seguente: « carta legale ».

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1979
Registro n. 470 Esteri, foglio n. 327

(7901)

MINISTERO DEL TESORO

Diario e sede della prova scritta del concorso, per esami, a settantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

La prova scritta del concorso, per esami, a settantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 26 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 16 maggio 1979, avrà luogo a Roma nei locali del palazzo dello Sport, piazzale dello Sport - Eur, alle ore 8 del giorno 5 gennaio 1980.

Come stabilito dal relativo bando, i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora suindicati, muniti di idoneo documento di identificazione.

La presente comunicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

(7850)

Diario e sede delle prove scritte del concorso, per esami, a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 24 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 16 maggio 1979, avranno luogo a Roma nei locali del palazzo dello Sport, piazzale dello Sport - Eur, alle ore 8 dei giorni 2 e 3 novembre 1979.

Come stabilito dal relativo bando, i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora suindicati, muniti di idoneo documento di identificazione.

La presente comunicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

(7851)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a novantuno posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

A modifica di quanto indicato dal secondo comma dell'art. 8 del bando di concorso sopra citato, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute, si comunica che le prove scritte del concorso medesimo, avranno luogo in Roma presso il palazzo dello Sport all'Eur, piazzale dello Sport, nei giorni 17 e 18 ottobre 1979, con inizio alle ore 8.

(7877)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 dell'11 agosto 1978, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 29 settembre 1978, di aumento, da dieci a dodici, dei posti messi a concorso;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato il 1° febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 248, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di referendario della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 17 luglio e 23 settembre 1978:

1. Martucci di Scarfizzi Arturo	punti	24,250
2. De Girolamo Adolfo Teobaldo	»	22,182
3. Errante Roberto	»	22,100
4. Orciuolo Elia	»	21,000

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Martucci di Scarfizzi Arturo;
2) De Girolamo Adolfo Teobaldo;
3) Errante Roberto;
4) Orciuolo Elia.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1979

Il presidente facente funzioni: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 333

(7987)

OSPEDALI DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(2918/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto capo della sezione di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di broncopneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(2919/S)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(2923/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della prima divisione di pneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(2926/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radiofisioterapia e medicina nucleare;

un posto di aiuto dell'istituto di anatomia ed istologia patologica;

due posti di assistente della divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(2916/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(2917/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente dietologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dietologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(2921/S)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di anatomia e patologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Poliambulatorio dell'isola di Ponza:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di geriatria e lungodegenti;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(2915/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di aiuto del centro di tipizzazione tessutale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro di tipizzazione tessutale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(2925/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(2920/S)

OSPEDALE « B. APPIANI E C. MIRA » DI BOSISIO PARINI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(2922/S)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(2913/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(2924/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1979, n. **26.**

Interventi a favore dell'agriturismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 16 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità della legge

Allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni economiche e sociali nelle zone montane attraverso un qualificato sviluppo degli scambi tra il mondo urbano e quello rurale che risulti compatibile con la salvaguardia e la corretta valorizzazione del bene-ambiente nella sua più ampia accezione, la regione Liguria attua gli interventi di cui alla presente legge a favore dell'agriturismo inteso come attività connessa con quella agricola e con il turismo escursionistico.

L'ambito di applicazione della presente legge è limitato alle aree classificate montane.

Art. 2.
Iniziative assistite e soggetti destinatari

Gli interventi di cui all'art. 1 si attuano mediante la concessione di contributi in conto capitale:

a) a coltivatori diretti, imprenditori agricoli, affittuari, mezzadri, coloni e braccianti, singoli o associati, la cui attività si svolga nell'ambito regionale, per il riattamento e l'arredamento di fabbricati rurali di cui abbiano la disponibilità per ricavarne camere o alloggi ammobiliati da affittare a non residenti;

b) a enti legalmente riconosciuti statutariamente interessati alla promozione dell'alpinismo o dell'escursionismo per il ripristino, compresa la necessaria marcatura con segnavie, di tracciati pedonali inseriti o da inserire in percorsi aventi rilevante interesse escursionistico;

c) a comuni singoli o associati ed enti legalmente riconosciuti statutariamente interessati alla promozione dell'alpinismo o dell'escursionismo o allo studio ed alla protezione dell'ambiente, per l'allestimento, in località lontane da strade rotabili e in immobili di cui i richiedenti abbiano la disponibilità, di rifugi aventi rilevante interesse escursionistico.

Le iniziative di cui alla lettera *c*) se assunte dai comuni, devono essere progettate su proposta o sentito il parere di uno o più dei predetti enti alpinistici od escursionistici, anche riuniti in leghe o comitati.

Art. 3.
Misura dei contributi

I contributi in conto capitale di cui all'art. 2 sono concessi nelle seguenti misure:

per le iniziative di cui alla lettera *a*), il 50% della spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo di L. 10.000.000 di spesa e con un limite di contributo valutato in ragione di non più di L. 1.000.00 per ogni posto letto realizzato;

per le iniziative di cui alla lettera *b*), il 100% della spesa riconosciuta ammissibile con il massimo di L. 3.000.000 per iniziativa;

per le iniziative di cui alla lettera *c*), il 50% della spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo di L. 20.000.000 di spesa, dalla quale sono comunque escluse le spese afferenti l'acquisto di terreni od immobili.

Art. 4.
Termine

I contributi di cui alla presente legge sono concessi per opere da iniziare ed arredi ed attrezzature da acquistare dopo la data di spedizione o di presentazione delle relative domande.

Art. 5.
Modalità per la presentazione delle domande

Le domande per ottenere i contributi di cui alla presente legge, da redigersi in carta bollata salve le esenzioni di legge e da indirizzarsi alla giunta regionale, devono essere spedite con lettera raccomandata o presentate direttamente alla Regione che ne rilascia ricevuta, corredate da:

relazione illustrante la localizzazione, la tipologia e le caratteristiche dell'opera;

dettagliato preventivo di spesa;

per i rifugi escursionistici, relazione tecnica degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 2, limitatamente ai casi ivi considerati.

Per i contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), l'interessato deve presentare copia in carta semplice della relativa domanda, con gli allegati, al comune nel territorio del quale devono essere effettuati i lavori.

Nei successivi trenta giorni il comune fa pervenire alla Regione il proprio motivato parere in ordine alla idoneità della iniziativa sotto l'aspetto igienico-sanitario, urbanistico ed agrituristico, unitamente a formale attestazione di avvenuto accertamento delle condizioni prescritte dall'art. 2 della legge per la concessione dei contributi.

In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente è tenuto ad integrare la documentazione già prodotta con la concessione ad edificare, se prescritta, e con ogni altra documentazione occorrente.

Per le iniziative soggette al vincolo di cui al successivo art. 7, ove il richiedente sia persona diversa dal proprietario, quest'ultimo dovrà sottoscrivere la domanda dichiarando il proprio assenso ai lavori ed al conseguente vincolo di destinazione.

Art. 6.
Concessione dei contributi

A scadenze trimestrali a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le istanze di cui all'art. 5 vengono istruite e, se accoglibili, ammesse al contributo, nei limiti dello stanziamento, dando comunque precedenza a quelle concernenti iniziative da realizzarsi nelle aree di cui agli articoli 1 e 23 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale nella quale è fissato il termine, non superiore a mesi ventiquattro, entro cui le opere e gli acquisti devono essere portati a compimento.

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dalla giunta regionale, per validi accertati motivi, per un periodo non superiore ai mesi dodici.

La liquidazione del contributo è effettuata ad ultimazione dei lavori e previo accertamento, anche tramite le comunità montane ed i comuni, delle opere compiute e sulla base di idonea documentazione tecnica, commerciale ed igienico-sanitaria, ove necessaria.

La somma concessa, per un massimo del cinquanta per cento è liquidata in corso d'opera a fronte di spese validamente documentate.

Art. 7.
Vincolo di destinazione

Gli immobili e gli allestimenti finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di concessione del contributo: per la durata di anni dieci quelli di cui all'art. 2, lettera *a*); per la durata di anni quindici quelli di cui all'art. 2, lettera *c*).

I beneficiari dei contributi, esclusi i comuni, sono tenuti a presentare atto formale, da registrare a proprie spese, nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati.

Qualora sia accertata l'impossibilità o la non convenienza al mantenimento della suddetta destinazione, la giunta regionale procede alla revoca del contributo ed al conseguente recupero della somma erogata proporzionalmente ridotta in base al periodo di effettivo mantenimento della destinazione vincolata.

L'elenco delle strutture assoggettate al vincolo di cui al presente articolo è tenuto presso gli uffici della Regione e verrà pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.
Revoca del contributo

La giunta regionale dispone la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate:

a) quando l'iniziativa non venga portata a compimento entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;

b) qualora vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;

c) qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dall'art. 7 e senza la preventiva autorizzazione, venga mutata la destinazione dell'immobile.

Nel caso previsto dalla lettera *a*) la giunta regionale può disporre, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 9.
Autorizzazione

L'esercizio delle attività agrituristiche individuate all'art. 2, lettere *a*) e *c*), anche se realizzate senza l'intervento contributivo della Regione, è autorizzato dal comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, purchè ricorrano tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dalla presente legge.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può comprendere la somministrazione di pasti e di bevande, escluse quelle superalcooliche.

Art. 10.
Rifugi escursionistici

I rifugi escursionistici, oltre a quanto previsto dalla presente legge, sono assoggettati alla disciplina dei rifugi alpini.

Per l'esercizio dei rifugi escursionistici è richiesta inoltre l'adozione di un regolamento interno, da esporre al pubblico, nel quale devono essere espressamente previste agevolazioni, tariffarie o altre, atte a favorire l'utilizzazione del rifugio da parte di scolaresche e di gruppi di studio o di ricerca naturalistica.

Art. 11.
Norme di salvaguardia ambientale

Nell'esercizio delle proprie specifiche competenze il comune deve assicurarsi che i progetti di riattamento dei fabbricati rurali e quelli riguardanti i rifugi escursionistici siano elaborati e realizzati nel rispetto delle caratteristiche ambientali ed architettoniche della località, anche mediante l'utilizzo dei materiali da costruzione tradizionali della zona.

Nelle aree interessate dagli insediamenti di cui alla presente legge è vietata ogni attività che possa provocare forme di inquinamento nonchè l'accumulo di rifiuti di qualsiasi natura, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 13.

Art. 12.
Revoca dell'autorizzazione

Il comune può disporre la sospensione temporanea e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 9, qualora l'attività esercitata risulti non conforme agli scopi per i quali è stata consentita o comunque contraria a prescrizioni di legge, ovvero abbia dato luogo a gravi irregolarità di ordine tecnico, amministrativo o penale.

Art. 13.
Sanzioni

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa, da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione della sanzione sono delegate al comune competente per territorio con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 24, in quanto applicabili.

I proventi della sanzione sono interamente devoluti al comune a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate.

Art. 14.
Vigilanza - Informativa

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal comune.

I comuni trasmettono alla Regione e alle comunità montane, per opportuna conoscenza e per l'adeguata pubblicizzazione delle iniziative, copia dei provvedimenti adottati ai sensi della presente legge integrata, per le nuove iniziative, da una scheda informativa che ne illustri le caratteristiche.

La Regione e le comunità montane cureranno la promozione delle iniziative sopraddette anche avvalendosi dei comuni e delle aziende auonome di cura, soggiorno e turismo.

Art. 15.
Integrazione dei piani di sviluppo agricolo

I piani di sviluppo agricolo elaborati, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, dalle comunità montane devono, secondo le rispettive competenze territoriali e limitatamente alle aree riconosciute montane, essere integrati con la indicazione delle vocazioni agrituristiche ed escursionistiche di tali aree nonchè con uno o più progetti di massima per la loro valorizzazione.

Art. 16.
Delega delle funzioni amministrative

A decorrere dal 1° luglio 1980 le funzioni amministrative attribuite alla Regione dalla presente legge sono esercitate dalle singole comunità montane, ferme restando le incombenze demandate alla Regione dall'art. 7, ultimo comma, in materia di tenuta e pubblicazione dell'elenco delle realizzazioni agrituristiche vincolate e dall'art. 14, secondo e terzo comma, in materia di promozione e pubblicità.

Art. 17.
Ripartizione dei fondi

La giunta regionale, sulla base dei piani di sviluppo agricolo elaborati dalle comunità montane ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 e dell'art. 15 della presente legge, ripartisce i fondi occorrenti per gli interventi previsti, nei limiti di stanziamento del bilancio.

Le comunità montane devono iscrivere gli stanziamenti di cui al comma precedente, che hanno destinazione vincolata, in appositi capitoli dei propri bilanci, sia nello stato di previsione dell'entrata sia in quella della spesa.

Entro il il 31 gennaio di ogni anno le comunità montane trasmettono alla Regione lo stato degli impegni assunti nell'esercizio finanziario precedente.

Art. 18.
Imputazione dei provvedimenti

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Art. 19.
Relazione annuale

Gli enti destinatari della delega entro il 30 aprile di ogni anno devono trasmettere alla giunta regionale una relazione sull'andamento dell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 20.
Scambio informazioni

Le comunità montane sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

La Regione, a sua volta, mette a disposizione degli enti delegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate.

Art. 21.
Definizione procedimenti amministrativi

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale a tutto il 30 giugno 1980 rimane di competenza della Regione.

Art. 22.
Ritardi o omissioni

In caso di ritardo o di omissione nella emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, previo invito a provvedere, sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nella emissione del singolo atto.

Art. 23.
Revoca della delega

In caso di persistente inattività o di reiterata inadempienza agli indirizzi ed alle direttive che il consiglio regionale potrà impartire in materia la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.

Art. 24.
Oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

Alla copertura degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge si provvede con le contribuzioni di cui all'art. 33 della legge regionale 12 gennaio 1978, numero 6.

Art. 25.
Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 400.000.000.

All'onere relativo si provvede mediante:

utilizzo di quota, per L. 200.000.000 in termini di competenza, del cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42;

prelevamento di L. 200.000.000 in termini di competenza del cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 del cap. 8425 « Interventi in conto capitale a favore di operatori agricoli, comuni ed altri enti per l'allestimento ed il ripristino di fabbricati rurali, sentieri e rifugi escursionistici » con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza.

Al rifinanziamento della presente legge per i futuri esercizi si potrà provvedere con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 luglio 1979

MAGLIOTTO

(7684)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792540)